



## DECRETO DEL PRESIDENTE

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 2020 E DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 108 DEL 2021, SECONDO LE MODALITÀ PROCEDURALI DI CUI AL RELATIVO COMMA 6, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI ORGANIZZATIVA, DA SVOLGERSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. CIG 9030987E38 – RDO MEPA N. 2938338

Nomina della commissione giudicatrice, ex art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.;

VISTO l'art.77, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti d'appalto, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTO l'art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

VERIFICATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del giorno 14 gennaio 2022;

RITENUTO necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice, a cui demandare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla procedura negoziata per l'appalto di cui all'oggetto, svolta tramite Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO l'art. 77, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;



VISTO l'art. 77, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico od amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che la nomina del responsabile unico del procedimento a membro della commissione di gara va valutata con riferimento alla singola procedura;

VISTO l'art. 77, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016, sulle cause di incompatibilità dei commissari;

VISTA la Disposizione di servizio n. 139 del 22/11/2019 "Definizione delle procedure in merito alla prevenzione della corruzione: composizione di commissione nell'Ente";

PRESO ATTO e tenuto conto del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021-2023, adottato con Decreto n. 581 del 08 aprile 2021;

RITENUTO di dover garantire competenze ed indipendenza dei componenti della commissione giudicatrice;

VISTO il verbale della prima seduta pubblica di gara del 18 dicembre 2022;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

La Commissione giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla procedura negoziata per l'appalto di cui all'oggetto, è così composta:

Presidente: Cap. Antonio Revedin dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale;

commissario: Dott. Stefano Grada dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale;

commissario: Dott.ssa Elisa Vianello dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.

### **ARTICOLO 2**

La commissione giudicatrice valuta le offerte, dal punto di vista tecnico, assegnando i relativi punteggi, in applicazione dei criteri e delle formule previsti dalla documentazione di gara.

Nella valutazione delle offerte tecniche la commissione giudicatrice deve operare in piena ed esclusiva autonomia, rispetto alla stazione appaltante, per evitare qualsiasi forma di interferenza nel processo di valutazione delle offerte stesse.

Al fine, quindi, di garantire ed assicurare i principi di terzietà, trasparenza, imparzialità delle valutazioni, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento procederà a trasmettere alla commissione giudicatrice le relazioni tecniche presentate dagli offerenti e già verificate sotto il profilo della mera presenza dei documenti richiesti dalla lettera d'invito.



### **ARTICOLO 3**

I componenti della commissione di aggiudicazione devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione, in particolare di ogni ipotesi di conflitto d'interesse.

### **ARTICOLO 4**

Si provvederà a pubblicare tempestivamente sul profilo del committente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", la composizione della commissione giudicatrice, nonché i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

### **ARTICOLO 5**

In esito ad una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice, di cui al presente decreto, dovrà trasmettere al Responsabile unico del procedimento:

la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte di ciascun componente, circa l'inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

il verbale relativo alle operazioni svolte contenente l'esito della valutazione delle offerte tecniche, in applicazione dei criteri di aggiudicazione previsti dalla lettera d'invito.

IL PRESIDENTE  
Fulvio Lino Di Blasio